MINUTA

COMUNE DI ANCONA

Area Urbanistica
Servizio Pianificazione Attuativa

Piano Particolareggiato Q2/A
Variante Generale

(Con Osservazioni)

TAV.:	Adozione: Del. Cons. n. 117 del 25/07/2003	Approv. definitiva: Del. Cons. n. ..... del .....

ELABORATO:	SCALA:	DATA:
NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE		Giugno 2004

Assessore: Dott. Gianni GIACCAGLIA
Direttore di Area: Ing. Sauro MOGLIE
Dirigente del Servizio: Arch. Daniele Martelli

Tecnici Incaricati
Arch. Marcello Gidoni
Geom. Emilio Mancinelli (Responsabile del Procedimento)
Geom. Roberto Barbotti

Il sindaco
Fabio STURANI

Il segretario generale
Lorenzo RAMADU' MARIANI

TITOLO I^ - CONTENUTO DELLA VARIANTE AL P.P.E.

ART. 1 - OGGETTO DELLA VARIANTE AL PIANO

La presente variante al Piano Particolareggiato del Q2A ha per oggetto il completamento del precedente Piano Particolareggiato relativo all'area Q2B ed è costituito da un unico comparto e l'attivazione degli interventi edilizi è stata effettuata con le procedure previste dall'alt. 32 della L.R. 5/8/1992 n. 34.

Il Piano è destinato alla urbanizzazione di aree per edilizia residenziale di iniziativa privata alla urbanizzazione di aree verdi e di aree per l'istruzione (già insediate e urbanizzate) e si attua, in base all'ari. 3 e all'art. 54 della Variante al P.R.G. approvata con delibera Giunta Regione Marche n. 5841 del 28/12/1993, secondo le previsioni del P.P.E. Q2A, approvato con D.P.G.R Marche n. 6640 del 31/08/1990, nonché alle disposizioni contenute nelle seguenti leggi e successive modifiche ed integrazioni:

- Legge 17/08/1942	n. 1150	(legge urbanistica)
- Legge 18/04/1962	n. 167	(espropri)
- Decreto interministeriale	02/04/68	(standards)
- Legge 19/11/1968	n. 1187	(misure salvaguardia)
- Legge 22/10/1971	n. 865	(PEEP espropri)
- Legge 22/10/1977	n. 10	
- Legge Regionale	n. 34/92 e successivi aggiornamenti	

ART. 2 - ELABORATI DELLA VARIANTE AL P.P.E

La Variante al Piano si compone dei seguenti elaborati:

Relazione
Norme Tecniche di Attuazione
Tav. 1 Plan. Generale - Inquadramento Territoriale
Tav. 2 Planimetria Pianificazione Vigente 1:2000
Tav. 3 Planimetria Dettaglio Variazioni in Progettto1:2000
Tav. 4 Planimetria Zonizzazione su base Areofotogrammetrica
Tav. 5 Planimetria Generale su base catastale
Tav. 6 Planimetria Acquisizioni a Demani Comunale
Tav. 7 Assetto Edilizio Attuativo e Dati Autorizzativi
Tav. 8 Elementi Dimensionali Generali Verifica Standards
Tav. 9 Elementi Dimensionali Generali Comparti Edificatori
Tav.10 Relazione indagine geologica

Per le opere di urbanizzazione primarie e secondarie si fa riferimento al progetto esecutivo già approvato definitivamente, allegato alla convenzione stipulata tra il Comune di Ancona ed il Consorzio Q2/A stipulata in data 03/11/1998, e alla variante approvata con atto della Giunta Municipale N° 566 del 08/10/2002.

TITOLO II^ - DESCRIZIONE DELLE AREE

ART. 3 - CONTENUTI DEL PIANO

Le aree comprese nel Piano sono distinte secondo la loro destinazione come segue:

a) Aree destinate all'edificazione residenziale privata e di compensazione;

b) Aree per attrezzature pubbliche di quartiere, per attrezzature di interesse generale e verde pubblico, così specificate:

- aree per verde urbano;
- aree per verde di quartiere;
- aree per impianti sportivi;
- aree per parcheggi;
- aree per istruzione superiore;

c) Aree per la viabilità.

ART. 4 - NORME GENERALI PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO

II Piano definisce la ubicazione e la destinazione delle aree di cui all'articolo precedente, la viabilità, la tipologia e volumetria degli edifici.

I progetti plano volumetrici, in scala 1/2000, che dovranno rispettare la volumetria massima, il numero dei piani abitabili fuori terra ed i vincoli di carattere geologico, dovranno comprendere almeno 1 lotto residenziale.

L'approvazione dei progetti planovolumetrici dei singoli lotti sarà, di norma, effettuata dal Consiglio Comunale, previo parere della Ripartizione Urbanistica.

E' facoltà dell'Amministrazione Comunale rilasciare concessioni edilizie relative a stralci funzionali di un singolo lotto purché questo sia previsto da un progetto planovolumetrico approvato, relativo all'intero sub-comparto.

Il progetto edilizio dovrà essere corredato, oltre che dagli elaborati previsti dal Regolamento Edilizio, anche dai seguenti elementi:

1) L'indicazione di tutte le sistemazioni esterne, le sistemazioni di dettaglio relative agli accessi carrai, le sistemazioni a verde, le opere di delimitazione dei lotti e gli elementi di arredo urbano, muro di contenimento e drenaggi;

2) L'indicazione di tutti gli spazi di uso collettivo (percorsi pedonali di collegamento per la viabilità pedonale di quartiere, ecc.) ed in particolare dei parcheggi o autorimesse private;

3) L'indicazione della rete dei servizi tecnologici previo accordo con il Consorzio circa i punti di allaccio con le reti pubbliche.

I suddetti elementi dovranno essere designati nella scala più opportuna e dovranno uniformarsi, nel loro insieme, alle indicazioni di P.P.E.

Per quanto non previsto dalle presenti norme si fa riferimento alle N.T.A. del PRG 73 Approvato con DPGR N° 3518 del 20/09/1976 e successive varianti oltre al R.E.C. vigente.

ART. 5 - AREE DESTINATE ALL'EDIFICAZIONE RESIDENZIALE

Il P.P.E. è costituito da un unico comparto, date le interconnessioni tra i vari lotti individuati, e l'attuazione degli interventi edilizi sono effettuati con le procedure previste dall'art. 32 della L.R. 5/8/1992 n. 34.

Per maggiore chiarezza il Piano stabilisce la suddivisione in sub-comparti residenziali contraddistinti da numeri progressivi per un totale di 8 sub-comparti.

Per ogni lotto sono indicati la superficie fondiaria, il volume di progetto ed il numero dei piani.

PARAMETRI URBANISTICI ED EDILIZI :

Volume : prescrittivo.

Numero dei piani : prescrittivo.

Verde di vicinato : 1mq ogni 3mq di superficie utile.

Parcheggi ed autorimesse : 1mq ogni 3mq di superficie utile, di cui il 30% in parcheggio di uso pubblico.

ART. 6 - AREE PER ATTREZZATURE PUBBLICHE DI QUARTIERE E DI INTERESSE PUBBLICO

Per esse il Piano stabilisce, tramite apposita nomenclatura, la destinazione funzionale delle aree e delle attrezzature: strade, parcheggi, piazzette, sistemazione del verde e attrezzature sportive, attrezzature per l'istruzione superiore.

Le aree comprese in dette zone verranno cedute gratuitamente al Comune sulla base della convenzione già stipulata.

Sono consentiti interventi di iniziativa privata per la sistemazione delle aree sportive (maneggio, campo di calcio, tennis e pattinaggio, ecc.), che in tal caso saranno definiti da apposito progetto esecutivo in scala appropriata ed attuati previa convenzione con l'Amministrazione Comunale, per regolarne la costruzione e l'uso.

PARAMETRI URBANISTICI DELL' AREA SPORTIVA

Uf 0,25 mq/mq

Parcheggi 1mq ogni 2mq di Su

Le attrezzature per l'istruzione superiore comprendono scuole medie superiori, scuole di specializzazione, scuole professionali ed istituti sperimentali di ricerca.

Le attrezzature si intendono comprensive di tutti gli spazi e le funzioni di servizio (palestra, laboratori, uffici) e di supporto e gli spazi tecnici e le aree scoperte destinate al gioco, al verde ed allo sport.

PARAMETRI URBANISTICI DELLE ATTREZZATURE PER L'ISTRUZIONE SUPERIORE

Superficie Utile Lorda ammessa :	mq.	8.500
Volume max ammesso :	mc.	34.000

Parcheggi

A-P1=30mq/100 mq. Su

P3=15mq/100 mq. Su

B - P3 = 30 mq/100 mq. Su

ART. 7 - AREE PER VIABILITÀ'

Per esse il Piano stabilisce le sezioni, i tracciati e le larghezze, nonché gli elementi di arredo urbano relativi.

I tracciati e i profili sono definiti dai progetti esecutivi della viabilità che sono stati già approvati dall'Amministrazione Comunale oltre le modifiche introdotte con la presente variante.

ART. 8 - EDIFICI ESISTENTI ED ULTIMATI

A) Gli edifici esistenti alla data di adozione del PPE e per quelli che sono oggetto di domanda di concessione edilizia in sanatoria in base alla legge N° 47/85 e N° 774/94 compresi nell'ambito del Piano e di cui è prevista la conferma, sono localizzati in apposite zone.

Sono previsti, oltre alla manutenzione, gli interventi di ristrutturazione o di demolizione e ricostruzione con aumento della superficie utile pari al 10%

E' comunque consentito il cambio di destinazione d'uso a civile abitazione.

Sugli edifici esistenti sono consentiti gli interventi previsti dal P.P.E. previa adesione al Consorzio di Comparto costituito secondo le modalità di cui all'art. 32 della L.R. 71/92 e dopo aver garantito, con garanzia fidejussoria, i costi urbanizzativi in quota volumetrica, rapportata al tipo di intervento previsto, sulla base dei progetti di urbanizzazione approvati.

B) Per gli edifici realizzati in base all'art 5 del presente PPE e localizzati nei sub comparti residenziali sono previsti tutti i tipi di intervento di cui alla lettera a),b),c),d) dell'art 31 della Legge N° 457/78.

Inoltre sono consentiti i cambi di destinazione nelle seguenti classi d'uso previste dall'art 54 delle N.T.A. del PRG 94 U1/1 ,U4/1, U4/4 ,U4/7 U4/11

TITOLO III^ - NORME EDILIZIE

ART. 9 - DEFINIZIONE DEGLI INDICI

Gli indici urbanistico-edilizi hanno i seguenti significati:

- Sf: Superficie fondiaria; è la superficie edificabile del lotto derivante da frazionamento approvato.

- Su: Superficie utile

  Le definizioni di Su di seguito specificate valgono ai fini del calcolo dell'indice di Utilizzazione fondiaria (nuove costruzioni).

  La superficie utile è la somma delle superfici brde di ciascun piano dell'edificio, comprese entro il perimetro esterno delle murature, includendo "bow window" scale e ballatoi di accesso, vani ascensori, cavedi per impianti

tecnici, compresa la porzione di sottotetto avente altezza netta in tema misurata tra pavimento ed estradosso del solaio di copertura superiore a mi. 1,50.

Non Contribuiscono al calcolo della superficie utile lorda:

- i piani completamente interrati con destinazioni che escludono la presenza continuativa di persone;

- i porticati pubblici o d'uso pubblico;

- i volumi tecnici emergenti dalla copertura piana o dalle falde del tetto, destinati ad extracorsa degli ascensori, scale di accesso alla copertura, i locali strettamente necessari per impianti, serbatoi, vasi di espansione o canne fumarie;

- i volumi seminterrati strettamente necessari alla funzionalità degli impianti tecnici;

- scale di sicurezza antincendio esterne ed aperte, nonché qualsiasi rampa esterna di scala non coperta, terrazze e logge aperte;

- creazione di soppalchi e trapiani, in edifici esistenti, aventi altezza libera inferiore a 2,00 ml.

Si definisce piano seminterrato il piano sito al piede dell'edificio e parzialmente interrato, quando la superficie delle pareti perimetrali, comprese al di sotto della linea di terra, è superiore al 50% della superficie totale delle stesse pareti perimetrali.

Si definisce piano interrato il piano sito al piede dell'edificio quando le pareti perimetrali sono completamente comprese entro la linea di terra sistemata, salvo le porzioni strettamente necessario per bocche di lupo, accessi carrabili, pedonali, purché realizzate in trincea rispetto alla linea di terra.

La sistemazione del terreno dovrà, quanto possibile, rispettare la linea naturale del terreno originaria e non dovrà essere effettuata in maniera artificiosa tramite manufatti quali fioriere, vasche, ecc.

- V Volume

Il volume è la somma dei prodotti della superficie utile di ciascun piano per l'altezza dello stesso, misurata tra le quote di calpestio del piano stesso e del piano superiore.

Per l'ultimo piano, l'altezza è quella compresa tra la quota di calpestio e l'intradosso del solaio piano o, per copertura a falde, l'altezza media dell'intradosso relativa alla superficie lorda computata.

- q Quote di riferimento, sono le quote indicate nei progetti planovolumetrici per la imposta sul terreno degli edifici, e/o per le coperture.

- hf Altezza di ciascun fronte di fabbricato
E' l'altezza di ogni parte di prospetto in cui può essere scomposto l'edificio, misurata dalla linea di terra alla linea di copertura computando i corpi arretrati qualora non compresi.

La linea di terra è definita dall'intersezione della parete del prospetto con il piano stradale o il piano del terreno a sistemazione definitiva.

La linea di copertura è definita, nel caso di copertura a falde, dall'intersezione della parete di prospetto con il piano corrispondente all'estradosso della falda di copertura.

Salvo diversa specifica prescrizione dei singoli strumenti urbanistici, la misura dell'altezza non tiene conto del vano scala, dell'ascensore, e di canne fumarie, ne delle maggiorazioni corrispondenti a bocche di lupo o agli accessi esterni, carrabili o pedonali, al piano seminterrato, purché gli stessi accessi, realizzati in trincea rispetto alla linea di terra, non siano di larghezza superiore a 3,00 ml.

- h Altezza massima
E' la massima tra le altezze delle diverse parti di prospetto in cui può essere scomposto l'edificio, misurate come disposto dall'art. 13 lettera m) del Regolamento Edilizio.

Nel caso di prospetti in cui siano presenti falde inclinate di tetti (a capanna, sfalsati o ad unico spiovente), per altezza massima si considera quella corrispondente all'intersezione delle pareti di prospetto con il piano corrispondente all'estradosso della falda di copertura purché il colmo non superi di ml. 1,80 l'altezza così misurata; in caso diverso l'altezza massima va misurata alla linea di colmo.

Nel caso che le falde di copertura coincidono con le pareti inclinate dei prospetti, l'altezza massima va sempre misurata alla linea di colmo.
Per edifici ubicati su terreni con pendenza naturale superiore al 15%, l'altezza massima consentita dagli strumenti urbanistici, salvo prescrizioni più restrittive

degli stessi, può essere superata di un 20% nelle parti a valle dei prospetti, con un massimo assoluto di mi. 2,00.

Per tutte le zone, comprese le aree progetto, l'H max. si deve intendere relativa all'andamento naturale del terreno.

Il P.P.E. definisce all'art.11 le altezze max. fuori terra degli edifici comparto per comparto.

- dm distanza minima dell'edificio dai confini del sub-comparto; definita dai distaccamenti degli ingombri massimi indicati nelle planimetrie del P.P.E.

- ds distanza minima dell'edificio dal filo della sede stradale (strade + marciapiedi), pari a ml. 7,50 salvo distacco indicato dagli ingombri massimi nelle planimetrie del P.P.E. e i casi di viabilità a fondo cieco dove la distanza minima può essere pari a ml. 3,00.

- df Distanza tra gli edifici
  Per interventi di nuova costruzione, qualora gli edifici si fronteggiano per uno sviluppo inferiore a ml. 12,00, la distanza da osservare è di ml. 10,00; qualora gli edifici si fronteggiano per uno sviluppo uguale o superiore a ml. 12,00 la distanza da osservare è pari all'altezza del fabbricato più alto, con minimo di ml 10,00, anche nei casi di pareti non finestrate.

  Per i fabbricati esistenti (quali che siano le distanze che separano dai confini di proprietà o dai limiti di zona o da altri fabbricati) per i quali si renda necessaria la realizzazione di ascensori, montacarichi, canne fumarie o di aspirazione su perimetro esterno dei fabbricati stessi, è consentita la realizzazione dei volumi strettamente necessari a contenere le attrezzature tecniche di Cui sopra, indipendentemente dalle distanze che ne conseguiranno (fatte salve le prescrizioni del Codice Civile).

  Conseguentemente, nel caso di nuova costruzione sul lotto limitrofo, per il distacco del nuovo edificio, si potrà tenere conto del volume relativo alle attrezzature tecniche di cui sopra, già concesso.

  Per quanto riguarda balconi, terrazze e simili, i relativi parapetti devono rispettare una distanza minima di ml. 1,50 dai confini di proprietà, ad eccezione dei lati prospicienti le strade.

La disciplina delle distanze di cui al presente punto non si applica:

- nei planovolumetrici allegati al P.P.E. ed eventuali loro varianti;

- ai manufatti di modesta entità per impianti tecnologici al servizio del territorio (cabine elettriche, impianti telefonici, cabine per la decompressione della rete del gas, ecc.)

- ai manufatti della rete dei percorsi pedonali e ciclabili;

- ai manufatti completamente interrati, i quali possono quindi essere realizzati, fatte salve le comuni norme di sicurezza, sui confini;

- alle pensiline in genere e ai box prefabbricati a blocco destinati all'U4/26;

- ai volumi tecnici in genere.

ART. 10 - ELEMENTI PRESCRITTIVI

Oltre alle norme del Regolamento Edilizio e delle leggi vigenti anche i seguenti elementi si intendono prescrittivi:

a) la volumetria massima ed il numero massimo dei piani abitabili fuori terra desunti dagli elaborati grafici e dalla tabella apposita;

b) I percorsi pedonali ad uso pubblico previsti dal Piano;

c) L'uso dei seguenti materiali relativi alle finiture esterne degli edifici:

- il paramento esterno dovrà essere realizzato con mattoni pieni a faccia-vista o intonacato a tinte chiare calde con colori naturali non plastici;

- Le recinzioni esterne, i divisori dei giardini privati, i muri di sostegno degli spazi esterni dovranno essere realizzati e rivestiti in mattoni a faccia vista o in pietra naturale di tonalità chiara. E' ammesso l'uso di verniciati del tipo "orso-grill". Sono invece escluse le recinzioni in graniglia cementizia;

- I canali di gronda, pluviali e scossaline dovranno essere in rame o lamiera zincata e verniciata, con esclusione di elementi in p.v.c.;

- Gli infissi esterni dovranno essere in legno naturale o metallo verniciato a fuoco, con oscuramento in persiana o tapparella;

- Sono vietati elementi parziali in c.a. a vista: parapetti, cordoli, travi, cornicioni

- Tutte le aree libere, pubbliche e private, comprese le zone a parcheggio, dovranno essere intensamente piantumate con essenze tipiche dei luoghi in accordo con il Corpo Forestale dello Stato e tutte le piante protette presenti all'interno dell'area dovranno essere rigorosamente salvaguardate;

- Le pavimentazioni e le altre opere di sistemazione esterna (percorsi pedonali, rampe e cordonate) potranno essere in pietra, in laterizio o in lastre di cemento e ghiaia lavata; è escluso l'uso dell'asfalto anche in corrispondenza delle rampe e percorsi carrabili, per i quali è prescritto l'uso di materiale tipo "betonella";

- In caso di nuove costruzioni all'interno delle aree a verde privato, queste dovranno avere tipi edilizi ridotti e comunque analoghi o al tipo a gradoni o alle case uni-familiari.

d) Il verde privato dovrà essere messo a dimora secondo le norme generali allegate. Ciascun lotto sarà dotato di alberi ad alto fusto con funzione di consolidamento del terreno, ombreggiamento, e creazione di un migliore habitat, ai fini ambientali e paesaggistici.
Dovranno essere poste a dimora nuove alberature di alto fasto nella misura di 1 pianta ogni 80 mq. di superficie fondiaria, oltre ad essenze arbustacee nella misura di 2gruppi ogni 100 mq. di superficie fondiaria del comparto. La nuova alberatura dovrà essere disposta in modo da creare degli spazi alberati unitari o comunque opportunamente collegati tra loro, in rapporto specialmente ai fabbricati ed alle viste relative.

NORMATIVA PER LA REALIZZAZIONE DELLE AREE VERDI

Tenute presenti le condizioni specifiche del terreno, nelle zone in cui vengono effettuati riporti di terra, ovvero sbanchi di più di 20 cm., quindi in tutte le zone in cui lo strato superficiale del terreno agrario preesistente viene ad essere alterato, è indispensabile che la messa a dimora di alberi avvenga previa asportazione di un volume di terreno pari a 6,25 mc. per albero (m. 2,50x2,50x1,00 h), al fine di eliminare, per tutto lo spazio ispezionabile dalle radici della nuova pianta nei primi anni, del terreno sterile di riporto, oppure di roccia madre, o di terreno immaturo.

Lo scavo cosi' ottenuto dovrà essere riempito con una miscela ottenuta con le seguenti componenti:

A - per mc. 6: terreno agrario di superficie avente le seguenti caratteristiche minime di fertilità:

- pH compreso tra 6 e 8;
- calcare attivo compreso tra 3,0 e 3,5%;

  calcare totale inferiore al 20%;
- tessitura ottimale: sabbia 35%, limo 35%, argilla 30%, valore massimo di argilla tollerabile 45% (con sabbia 45% e limo 10%);
- sostanza organica: minima 1,5%, max 4%;
- rapporto C/N: inferiore a 11-12;

B - per mc. 0,25, terriccio fertilizzante a base di letame avente le seguenti caratteristiche:

- granulometria: 60-70% di particelle con diametro inferiore ai 10 mm.; 30-40% di particelle con diametro compreso tra i 10-20 mm,;
- peso specifico: 0,5 tolleranza ± 10%;
- PH = 7,0 - 7,5;
- azoto organico: 1,8 - 2,5%;
- sostanza organica (Lotti) 35 - 40%.

(AVVERTENZA)

La componente B (terriccio fertilizzante) dovrà venire localizzato in prossimità dell'albero.

I fertilizzanti di cui alle prescrizioni generali dovranno venire sempre impiegati anche quando viene usato il terriccio.

PRESCRIZIONI STANDARD PER LA FORNITURA DI PIANTE ARBOREE

1 - Le piante arboree dovranno venire fornite in considerazione delle caratteristiche genetiche, commerciali e colturali, di seguito elencate.

2 - E' opportuno che tutte le piante vengano scelte e marcate in vivaio prima dell'acquisizione o delle gare d'appalto.

3 - Caratteristiche delle piante arboree.

Per le piante arboree da fornirsi verranno richieste, specie per specie e, nell'ambito della specie, per la varietà, con la precisazione di alcune particolari caratteristiche (Tabella n.1).

In generale, tuttavia, le piante devono essere sane, immuni da attacchi, in corso o passati, di malattie crittogamiche, di insetti e malattie da virus, senza sintomi di danni da urti, scortecciamenti, legature, ustioni da sole.

Le piante inoltre dovranno aver subito un numero minimo di trapianti in vivaio come appare dal seguente prospetto.

Specie caducifolie:

fino alla circonferenza 12-15 cm. almeno 2 trapianti;
fino alla circonferenza 20-25 cm. almeno 3 trapianti;
fino alla circonferenza 30-35 cm. almeno 4 trapianti;

Specie sempreverdi:

fino all'altezza 2-2,50 m. almeno 1 trapianto,
fino all'altezza 20-25 m. almeno 2 trapianti;
fino all'altezza 6-6 m. almeno 3 trapianti;

e la circonferenza dovrà avere un sufficiente sviluppo (se non precisato nella tabella n. 1).

Tutte le piante sopraelencate dovranno inoltre rispondere alle seguenti caratteristiche:

- forma della proiezione della chioma: rotonda;
- densità della chioma (numero medio di ramificazioni laterali in 100 cm. (precisate specie per specie nella tabella n. 1);
- presenza di ramificazioni: fin dalla base o tronco ripulito dal colletto (precisate specie per specie nella tabella n. 1)

- impalcatura: nessuna pianta arborea dovrà essere stata impalcata. E' prescritto che il prolungamento del fusto principale sia integro.

Sistemazione di preparazione delle radici (precisato nella tabella n. 1):

- indicazioni dell'intervallo di tempo minimo (60 gg.) e massimo (8 mesi) tollerabile tra il momento in cui le radici vennero imballate o le piante vennero poste a vegetare in contenitore e il momento della fornitura e messa a dimora delle piante

PRESCRIZIONI STANDARD PER LA FORNITURA DI PIANTE ARBUSTIVE

Le stesse prescritte per le piante arboree ai precedenti punti.

Per ciascuna pianta saranno oggetto della fornitura i diversi quantitativi aventi le caratteristiche evidenziate nella tabella n. 1.

Tutte le piante dovranno essere giovani (di 1 o 2 stagioni vegetative) se non diversamente previsto nella tabella n. 1.

Non viene richiesto l'impiego di arbusti del tipo "esemplari a pronto effetto" e pertanto non vengono richiesti trapianti supplementari in vivaio.

PRESCRIZIONI PER LA MESSA A DIMORA DI ALBERI E ARBUSTI

1 - Compatibilmente con lo spazio disponibile il terreno dovrà essere sottoposto a lavorazione totale (a profondità compresa tra 40 e 60 cm.) ed erpicato una o più volte fino a completo sminuzzamento; tale lavorazione, in molti casi, non potrà venire effettuata con mezzi meccanici quando le nuove piantagioni verranno effettuate in zone in cui esistevano alberi morti o deperiti. In questi casi si ritiene conveniente rimuovere tutte le parti radicali delle piante preesistenti con un piccolo escavatore che non comprima troppo il terreno circostante o riportare terreno agrario.

2 - All'atto dell'ultima lavorazione, prima della messa a dimora dovrà venire effettuata una fertilizzazione chimica mediante l'impiego dei seguenti prodotti ed alle seguenti dosi:

perfosfato minerale 18-20 Kg. 500 ad Ha; solfato ammonico 20-21 Kg. 500 ad Ha, solfato potassico 50-52 Kg. 100 ad Ha

oppure concime complesso ternario 10-10-10 alla dose di Kg. 1.000 ad Ha;
questa concimazione è integrativa di quella indicata per le differenti zone.

3 - Una volta che il terreno si sarà assestato, si potrà effettuare la messa a dimora di alberi e arbusti. Se l'operazione dovesse venire effettuata prima del completo assestamento del terreno, dovrà essere tenuto presente, nella messa a dimora, il coefficiente di assestamento del terreno stesso.

4 - La messa a dimora delle piante arboree ed arbustive dovrà avvenire avendo cura che le piante una volta assestatosi il terreno, non dovranno mai essere interrate oltre il livello del colletto.

5 - In prossimità, ma non a contatto, della parte alta (terzo superiore), del sistema radicale delle piante arboree e arbustive verrà distribuita sostanza organica nelle seguenti quantità:

Pollina
Kg. 1 per albero Kg. 0,5 per mq. di terreno destinato ad arbusti

Cornunghia torrefatta
Kg. 1 per albero Kg. 0,5 " "

6 - Le piante arboree verranno sistemate a regola d'arte con opportuni tutori costituiti da paletti in legno da uno a tre o a quattro a seconda della forza delle piante (indicati nella tabella n. 1) e fissati con materiali elastici o deperibili (tela, filo di plastica, giunture in plastica, raffia o vimini) e possibilmente lasciando i 2/3 superiori della chioma libera di piegarsi sotto la spinta del vento.

Nel caso di più tutori inclinati è necessario che questi siano contropicchettati, legati saldamente tra loro e la pianta ancorata saldamente alla struttura.

Occorre anche tenere presente che, data la lavorazione totale del terreno, la zolla può abbassarsi e, di conseguenza, l'albero sorretto da tutori, può trovarsi sospeso su un vuoto che può danneggiare o provocare la morte della pianta stessa per disidratazione.

Le necessarie verifiche all'ancoraggio dei sostegni della pianta da effettuarsi almeno 4 volte (dopo 3,6,12,18 mesi dall'impianto) devono prevedere il rinnovo delle legature o devono tener conto che le nuove legature devono essere effettuate sempre al di sopra della legatura iniziale.

7 - Le piante arboree ed arbustive, tenuto conto che il terreno deve venir prima sottoposto a lavorazione totale, verranno messe a dimora in buche atte a contenere la zolla e le sostanze ammendanti e fertilizzanti di cui al punto 5.

8 - Le piante arboree ed arbustive verranno poste a dimora, nelle differenti aree, soltanto quando sarà stato predisposto Rimpianto di irrigazione localizzato.

PRESCRIZIONI PER LA FORMAZIONE DEI PRATI

Per la formazione dei prati, oltre alle prescrizioni particolari che potranno scaturire da analisi chimiche e fisico-meccaniche del terreno che sarà opportuno far eseguire da un serio laboratorio prima delle semina, si prevedono:

- lavorazioni totali di rifinitura del letto di semina (oltre alle lavorazioni generali completate nel paragrafo "alberi e arbusti") fino ad una profondità di cm. 10 circa;
- il livellamento con rastrellaura e rifiniture a mano;
- spargimento e interramento di solfato ferroso alla dose di 6 q.li per Ha e di solfato potassico alla dose di 3 q.li per Ha;
- semina meccanica del miscuglio (vedi composizione e caratteristiche del miscuglio);
- rullatura.

Per i prati è opportuna la ,realizzazione di un impianto automatico di irrigazione per aspersione.

COMPOSIZIONE E CARATTERISTICHE DEL MISCUGLIO DI PRATI

Le composizioni dei miscugli variano nelle differenti zone

AGROSTIS TENUIS	10%
BROMUS INERMIS	10%
CYNOSURUS CRISTATUS	5%
CYNODON DACTYLON	15%
FESTUCA OVINA	5%
DACTILIS GLOMERATA.	10%
FESTUCA RUBRA	10%
LOLIUM PERENNE "MANHATTAN"	10%
POA PRATENSIS	20%

Pacciamatura

Al piede delle piante arboree e dell'area sottesa da gruppi di arbusti e siepi verrà distribuita una pacciamatura di materiale organico.